

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5689 del 05/11/2018
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SAMI AUTODEMOLIZIONE di Sami Massimiliano e C. S.n.c. con sede legale e impianto in Comune di Cesenatico - Via Settembrini n. 26. Modifica dell'autorizzazione unica rilasciata con DET-AMB-2018-357 del 23.01.2018 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5894 del 05/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO e C. S.n.c.** con sede legale e impianto in Comune di **Cesenatico – Via Settembrini n. 26. Modifica** dell'autorizzazione unica rilasciata con DET-AMB-2018-357 del 23.01.2018 e s.m.i..

LA DIRIGENTE DI ARPAE

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con DET-AMB-2018-357 del 23.01.2018, come rettificata con DET-AMB-2018-531 del 01.02.2018, avente validità fino al 23.01.2028, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la gestione del centro di raccolta sito in Comune di **Cesenatico – Via Settembrini n. 26**, di titolarità della ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO e C. S.n.c.**;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 27.07.2018, PGFC n. 11967/18, con cui la ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO e C. S.n.c.** chiede la modifica della suddetta autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Evidenziato che la modifica richiesta riguarda esclusivamente l'aumento dei quantitativi annuali di rifiuti trattati, passando da 1.400 t/anno a 2.300 t/anno senza apportare ulteriori modifiche;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inerente il rinnovo in oggetto inviata alla ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO e C. S.n.c.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC n. 12089 del 31.07.2018;

Visti gli esiti della Conferenza Provinciale tenutasi in data 04.09.2018, nella quale la Conferenza ha concluso la seduta esprimendo all'unanimità parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione unica rilasciata con DET-AMB-2018-357 del 23.01.2018 inerente l'aumento dei quantitativi annuali da 1.400 t/anno a 2.300 t/anno, fatta salva la presentazione di specifica documentazione inerente l'impatto acustico e il versamento integrativo delle spese di istruttoria, richiesti alla ditta con nota PGFC n. 14010 del 05.09.2018;

Vista la documentazione integrativa acquisita al PGFC n. 14830 del 17.09.2018 trasmessa dalla ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO e C. S.n.c.** in riscontro agli esiti della Conferenza di Servizi del 04.09.2018;

Vista la nota PGFC n. 15135 del 21.09.2018 con cui il Servizio Territoriale di Arpae comunica di avere valutato positivamente la documentazione integrativa presentata;

Vista la nota PGFC n. 15224 del 24.09.2018 con cui è stato chiesto al Comune di comunicare entro 15 giorni dal ricevimento della stessa se la documentazione presentata soddisfacesse quanto richiesto in merito all'impatto

acustico. e che allo scadere del termine indicato, in assenza di diverse indicazioni da parte del Comune, il parere sarebbe stato considerato acquisto favorevolmente;

Evidenziato che nei tempi fissati, e comunque ad oggi, non è pervenuta da parte del Comune di Cesenatico alcuna osservazione in merito;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

Dato atto, altresì, che la potenzialità complessiva dell'impianto richiesta è pari a 2.300 tonnellate/anno e che l'estensione della superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria resta confermata pari a 5.000,8 mq, come attestato nella relazione "superfici attività autodemolizione", acquisita al PGFC n. 18090 del 12.12.2017;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$2.300 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 5.000,8 \text{ mq} \times 30,00 \text{ €/mq} = \mathbf{€ 173.024,00}$$

Acquisito al PGFC n. 18571 del 30.10.2018, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO e C. S.n.c.**;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia datato 29.08.2018 ai sensi del D.Lgs. 159/11 relativo alla ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO e C. S.n.c.**;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione

Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti della sottoscritta, Dr. Carla Nizzoli, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr. Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) di modificare la DET-AMB-2018-357 del 23.01.2018 rilasciata alla ditta **SAMI AUTODEMOLIZIONE DI SAMI MASSIMILIANO & C. S.n.C.**, con sede legale e impianto in Comune di **Cesenatico – Via Settembrini n. 26**, come di seguito indicato;

- o **il punto 2 dell'allegato A** della DET-AMB-2018-357 del 23.01.2018 è sostituito dal seguente:
2. I rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio a 31 dicembre)
A	160104* veicoli fuori uso	R13	175 t	2.300 t/anno

- 2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2018-357 del 23.01.2018, della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente alla determina sopra richiamata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**
- 3) di stabilire che, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 173.024,00;**
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della DET-AMB-2018-357 del 23.01.2018 maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
- c) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- c) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- d) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
- c) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo; fino alla comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria, i quantitativi annuali autorizzati restano pari a 1.400 t conformemente al punto 2 dell'allegato A della DET-AMB-2018-357 del 23.01.2018 e s.m.i.;
- e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto previa diffida;**
- 4) di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 5) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 6) di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr. Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 7) di fare salvi:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008;

- quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 8) di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ad Atersir per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena

(Dr. Carla Nizzoli)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.